



**REPUBBLICA ITALIANA**



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**



**MISURA 2**

**“Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”**

**SOTTOMISURA 2.1**

**“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersidei servizi di consulenza”**

**ALLEGATO A – BANDO RETTIFICATO**

*approvato con D.D.G. 1340 /2024 del 20/03/2024*

## 1. PREMESSA

La Misura 2 - Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” - è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2022 ed ha come obiettivo quello di fornire agli operatori economici delle aree rurali, con particolare attenzione alle aziende agricole, un’attività di consulenza volta a promuovere contestualmente l’innalzamento dei livelli di competitività aziendali e di sviluppo sostenibile del territorio.

Il presente bando disciplina gli aspetti della Misura 2 e più specificatamente della sottomisura 2.1, attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014- 2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea, successivamente modificato dalla decisione C (2023) 8207 final del 23/11/2023 che approva la versione 12.1 del PSR Sicilia 2014-2022. Le disposizioni del presente bando disciplinano gli aspetti specifici della misura e pertanto, per quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni attuative vigenti.

## 2. BASE GIURIDICA

- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’unione Europea C326 del 26/10/2012;
- Regolamento U.E. n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Titolo III, Capo I art. 15 e ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo III, artt. 12, 13, 14 Sistema di consulenza aziendale e Titolo VI, Capo I art. 91 Ambito di applicazione della Condizionalità e ss.mm.ii.;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Titolo V Regime per i piccoli agricoltori;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», che sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2023;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;

- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1588/2015 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali;
- Regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del TFUE;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 669/2016 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 — aiuto di Stato SA.38930;
- Regolamento di Esecuzione 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento di esecuzione (UE) 73/2021 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 725/2021 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- D.P.R. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di

procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreti legislativi del 27 maggio 1999 n. 165 e 15 giugno 2000 n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 11 relativo al "Codice unico di progetto" e Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- D. lgs. 14 agosto 2012 n.150. Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012, n. 202);
- art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- Decreto del 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura";
- Art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 così come modificato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015 n 9;
- Circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del D.lgs. 118/2011 sopra richiamato;
- Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

- Decreto 7 giugno 2018 “Regolamento omnibus” Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2020 n. 2588 recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- le Decisioni: C (2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014- 2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea, e C (2023) 8207 final del 23/11/2023 che approva la versione 12.1 del PSR Sicilia 2014-2022;
- il Decreto 10255 del 22/10/2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che approva i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) 9527 del 19/12/2013”;
- il Decreto n. 494 del 12/03/2020 “Quadro sanzionatorio in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici “
- D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- D.D.G. n. 6654 del 11/12/2023 che adotta la versione aggiornata delle check-List di “Autovalutazione e Controllo” delle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (Versione 3.0 del 30/10/2023);
- D.D.G. n. 377 del 09/02/2023 di approvazione del quadro degli impegni che gravano sui beneficiari del sostegno, i livelli di gravità, entità e durata, di ciascuna violazione e le conseguenti percentuali di riduzione, nonché di esclusione per la Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2022, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale Parte I n. 7 del 17/02/2023;
- Statuto della Regione Siciliana;
- Disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014-2022 approvate con D.D.G. 4239 del 12/11/2021;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020
- Avviso prot. 2322 del 20 gennaio 2019 di proroga dei termini di scadenza per l’accreditamento Enti per il servizio di consulenza aziendale – Sottomisura 2.1;
- D.D.G. del Dipartimento dell’Agricoltura n. 147 del 20.02.2019 con il quale, sulla Misura 2 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” è stato approvato l’allegato “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura”;
- D.D.S. n. 3167 del 21/11/2019 con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori delle istanze di accredito ritenute ammissibili e delle istanze di accredito ritenute non ricevibili-non ammissibili, relativi alla Sottomisura 2.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, pervenute in relazione al sopra citato avviso di cui al D.G.G. n. 147 del 20/02/2019;
- Avviso pubblico dell’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 prot. n. 5694 del 06/02/2020 con il quale si comunica l’aggiornamento degli allegati dell’avviso pubblico per l’accreditamento degli Enti per il servizio di consulenza alle aziende agricole di cui al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019;
- D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020 che approva le modifiche all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura allegato al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019;
- D.D.S. n. 3115 del 16/10/2020 con il quale sono approvati gli elenchi regionali provvisori delle istanze di

accredito ritenute ammissibili e delle istanze di accredito ritenute non ricevibili-non ammissibili previsti dall'Avviso pubblico prot. n. 5694 del 06/02/2020;

- D.D.G. n. 3249 del 28/10/2020 con il quale viene nominata la commissione finalizzata all'approvazione, secondo quanto disposto nell'Avviso di cui al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019, dell'elenco Regionale degli Organismi di Consulenza accreditati e all'approvazione dell'elenco degli Organismi di consulenza, riconosciuti ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021 con il quale è approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura che sostituisce integralmente l'Avviso precedente, allegato al D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020;
- D.D.S. n. 1391 del 19/04/2021 Approvazione elenchi provvisori A B organismi di consulenza 2.1;
- D.D.S. n. 2340 del 23/06/2021 pubblicazione elenchi definitivi Mis. 2.1+Allegati A e B;
- D.D.S. n. 2128 del 08/06/2021 elenchi definitivi organismi consulenza Mis. 2.1 e allegati;
- D.D.G. n. 1585 del 27/05/2020, n. 724 del 17/02/2021, n. 972 del 29/03/2021 e n. 564 del 22/02/23 di nomina della commissione per l'approvazione, secondo quanto disposto nell'Avviso di cui al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019, dell'elenco Regionale degli Organismi di Consulenza accreditati e all'approvazione dell'elenco degli Organismi di consulenza, riconosciuti ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- D.D.G. n. 2447 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Drago l'incarico di Dirigente dell'Area 3 Coordinamento e Gestione Generale Programmi – Agrobiodiversità e Cooperazione” presso il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
- D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in esecuzione della deliberazione n. 91 del 10 febbraio 2023 della Giunta Regionale;
- D.D.G. n. 1 del 02/01/2023 con il quale sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione per la Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza”, pubblicato per Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana parte I n. 3 del 20/01/2023;
- D.D.G. n. 1078 del 28/03/2023 di approvazione della Pista di Controllo per la Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” del PSR Sicilia 2014-2022, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte 1 n. 15 del 07/04/2023;
- istruzioni operative AGEA n. 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni”;
- D.P.C.M. n. 193/2014 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- nota del D.G. prot. 43696 del 25/05/2022 avente ad oggetto: Registrazione degli aiuti de minimis ex reg. (UE) n. 1407/2013 concessi nell'ambito della sottomisura 2.1 del PSR Sicilia 2014 – 2022 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)
- Circolare AGEA n. 36273.2020 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza COVID-19, in applicazione del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 27/04/2020.

### 3. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

La Misura 2, attraverso la sottomisura 2.1. sostiene l'erogazione di servizi di consulenza agli agricoltori attivi, che si esplica in attività di consulenza di base o specialistica, con la finalità di accompagnare, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, il **processo di innovazione** verso un'economia rurale più sostenibile, più competitiva, meno impattante sui territori e con maggiori capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità.

In base a quanto previsto dall'art. 15 del Reg. (UE) n.1305/2013, i contenuti della consulenza saranno trasversali e collegati a tutte le priorità e Focus Area prese in considerazione dal presente bando.

### 4. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammesse al finanziamento le attività di consulenza da realizzare sull'intero territorio della Regione Siciliana.

### 5. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria pubblica della Sottomisura 2.1 è pari a € 1.000.000,00.

Tale dotazione, rispetto alla tipologia di beneficiario (OdC), è ripartita come di seguito:

- 80% destinato agli OdC pubblici;
- 20% destinato agli OdC privati.

In caso di incremento di dotazione finanziaria, sarà mantenuto tale criterio di ripartizione.

Eventuali risorse finanziarie residue realizzate sulla quota destinata ad una delle due suddette categorie potranno essere utilizzate a favore dell'altra categoria.

L'attuale dotazione del presente bando, per Focus Area e categoria di beneficiario, è così ripartita:

Focus Area	Dotazione complessiva (€)	Quota destinata agli OdC pubblici (80% della dotazione complessiva) (€)	Quota pubblica per OdC privati (20% della dotazione complessiva) (€)
2b	350.000,00	280.000,00	70.000,00
3a	250.000,00	200.000,00	50.000,00
4b	250.000,00	200.000,00	50.000,00
6c	150.000,00	120.000,00	30.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

### 6. BENEFICIARI E DESTINATARI DELLA CONSULENZA

I beneficiari della Misura sono gli Organismi di Consulenza (OdC), pubblici o privati, riconosciuti ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 3 febbraio 2016 n. 1259, che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza e di trasferimento delle conoscenze, delle tecnologie, della ricerca, dell'informazione e di divulgazione nei settori agricolo e zootecnico operanti con consulenti qualificati e regolarmente formati.

La Regione Siciliana, con D.R.A. 1647/2023 del 20/04/2023, ha provveduto al riconoscimento degli Organismi Privati e Pubblici di consulenza aziendale la cui sede legale ricade all'interno del territorio siciliano, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 e ai commi 1 e 2 dell'art.5 dello stesso D.M.

Gli OdC selezionati, così come regolamentato dal D.M. del 3 febbraio 2016 n. 1259 e dall' *Avviso pubblico per il riconoscimento dei soggetti fornitoridei servizi di consulenza* approvato con D.D.G. n. 20 del 19/01/2021, dovranno essere dotati di una struttura adeguata, in termini di:

- personale qualificato e regolarmente formato;
- esperienza;
- affidabilità;
- aggiornate capacità professionali, sia a livello teorico che operativo (per svolgere l'attività di consulenza sulle tematiche di interesse).

A tal proposito gli OdC presenteranno la documentazione attestante gli estremi e l'adeguatezza delle strutture (*Allegato II – Dotazioni*) e sottoscriveranno un patto d'integrità con l'Amministrazione (*Allegato 4 – Patto d'integrità*).

Ai sensi del D.M. del 3 febbraio 2016 n. 1259, l'OdC ed i consulenti non possono svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni (*Allegato 13 – Separatezza Attività di consulenza e controllo*).

Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014 (*Allegato 14 – Consulenza PAN*).

I **destinatari** del presente bando sono gli **agricoltori attivi**, ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013 e ss.mm.ii.

Al fine di dare la più ampia diffusione e quindi poter offrire il servizio di consulenza ad un'ampia platea di destinatari:

- gli OdC, preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno, pubblicheranno sul proprio sito web professionale le informazioni necessarie a selezionare i destinatari dei servizi di consulenza, in coerenza con i propri ambiti di specializzazione. In particolare le informazioni relative all'operazione, i requisiti dei destinatari, il riferimento al link ove i destinatari possano accedere agli allegati. Qualora l'OdC non possieda alcun sito web professionale, dovrà informare i destinatari tramite pubblicazione a proprie spese di uno specifico avviso su almeno un quotidiano (anche nella sola versione on line) di grande tiratura sul territorio della regione Sicilia.

Gli OdC potranno presentare progetti di consulenza rivolti esclusivamente ai destinatari in possesso dei requisiti, che abbiano sottoscritto il contratto di consulenza (*Allegato 5 – Contratto di consulenza*), fermo restando che ogni destinatario potrà aderire ad un solo progetto di consulenza e che detto contratto avrà efficacia solo nel caso in cui il progetto dell'OdC venga ammesso e finanziato.

## **7. DEMARCAZIONE**

In base al principio di complementarità e demarcazione, le aziende destinatarie di servizi di consulenza finanziati a valere sul presente bando sono tenute a sottoscrivere, nell'ambito del contratto di consulenza, apposita dichiarazione inerente all'appartenenza/non appartenenza ad OP (*Allegato 5*).



## 8. REQUISITI DEI BENEFICIARI ORGANISMI DI CONSULENZA (OdC)

Gli Organismi di Consulenza, al momento della presentazione della domanda di sostegno, devono:

1. essere riconosciuti dall'Amministrazione regionale in qualità di OdC ed iscritti nel Registro Unico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi del D.M. del 3 febbraio 2016 n. 1259 e dell'avviso approvato con D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021;
2. avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 presso un CAA convenzionato. Per tali soggetti viene costituito un fascicolo aziendale semplificato anagrafico. L'assenza del fascicolo aziendale o la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento. Nella fase di apertura del fascicolo aziendale devono essere indicati obbligatoriamente anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il codice bancario IBAN;
3. essere esenti da procedure di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o procedimenti che possono determinare una delle situazioni suddette;
4. essere esenti da procedimenti per le misure di prevenzione ed essere esenti da cause di divieto, di sospensione, di decadenza dal D. Lgs. 159/11 le ss.mm.ii.;
5. essere esenti da condanne definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi definitivamente accertate e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. non versare in situazioni di conflitti d'interesse;
7. possedere la disponibilità economico-finanziaria non inferiore al 30% dell'importo di progetto, considerato che non sono previsti pagamenti di anticipazioni.

In alternativa al punto 1, qualora l'Organismo di Consulenza abbia presentato domanda di riconoscimento a valere sull'Avviso relativo al Riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura (D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021) e la relativa istruttoria non abbia ancora restituito un esito definitivo, l'Organismo di Consulenza può presentare una domanda di sostegno, fatta salva l'ammissibilità ad avvenuto riconoscimento dell'Amministrazione. L'iscrizione deve comunque essere comprovata prima dell'emissione del decreto d'impegno.

### CONSULENTE

Ai sensi del D.M. del 3 febbraio 2016 "*istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura*" il consulente è la persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza.

Pertanto il consulente è debitamente qualificato e regolarmente formato, nonché dotato di esperienza e affidabilità nei settori in cui presta la consulenza.

Il consulente è presente all'interno dell'atto di riconoscimento dell'OdC e nel Registro regionale degli OdC, aggiornato con D.R.A. n. 1674/2023 del 20/04/2023

Il consulente fornirà la documentazione necessaria attestante le proprie competenze (*Allegato 12– Schema Curriculum professionale*).

## 9. REQUISITI DEI DESTINATARI DEI SERVIZI DI CONSULENZA

In relazione alle diverse tematiche trattate, la consulenza è prestata agli agricoltori attivi, ai sensi del Regolamento (UE) 1307/2013. I destinatari finali dei servizi di consulenza devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità

locale in Sicilia, come risultante dal fascicolo aziendale e/o da visura camerale.

L'accesso ai servizi di consulenza è volontario. La prestazione di ciascun servizio di consulenza deve essere preceduta dalla sottoscrizione di un protocollo di consulenza, da parte del beneficiario/fornitore del servizio e del destinatario finale che ha aderito alla proposta di consulenza, che dovrà contenere anche la metodologia di erogazione del servizio che si intenderà adottare. Ove pertinente, sono esclusi dal sostegno i destinatari finali che si trovano in situazione di difficoltà e che non soddisfano la clausola Deggendorf.

La priorità del servizio di consulenza va data ai beneficiari delle misure 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 e 16 del PSR 2014-2022.

**Ciascun destinatario non può aderire a più progetti di consulenza**, pena l'esclusione da ogni beneficio e la conseguente riduzione del sostegno concesso agli OdC titolari dei progetti di consulenza cui lo stesso destinatario ha aderito.

## **10. Progetto di consulenza**

Ai richiedenti è richiesta la definizione di un acronimo di progetto.

La domanda di sostegno deve essere corredata dall'***Allegato 1 - Progetto di consulenza***, compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'OdC.

Sono ammessi i progetti di consulenza che supporteranno almeno uno degli argomenti di cui al paragrafo 4 dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e secondo quanto disposto dal D.M. n. 1259 del 3 febbraio 2016.

Ciascun progetto di consulenza deve prevedere almeno un **minimo di 10 destinatari** del servizio di consulenza.

Il progetto dovrà concludersi entro il 30/06/2025.

## **11. Interventi ammissibili**

Gli OdC forniranno servizi in base ai seguenti "Ambiti Tematici", così come indicati dall'art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013 e dal D.M. n. 1259 del 3 febbraio 2016, e ripresi dall'***Allegato 2 – Ambiti tematici***.

L'abbinamento tra gli ambiti tematici (di seguito riportati in tabella), le Focus Area e i servizi erogati guidano le attività di rendicontazione e di monitoraggio dei singoli Progetti di Consulenza.

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n.1306/2013;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art.11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche;
n) l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

Nel caso di servizi prestati agli agricoltori e giovani agricoltori, in aggiunta ad uno o più ambiti tematici, possono essere oggetto di consulenza anche:

- o) informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;
- p) questioni inerenti alle prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali e gli aspetti relativi alla competitività;
- q) sviluppo di filiere corte;
- r) agricoltura biologica.

## 12. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed è pari al 100% delle spese ammissibili e rendicontate.

Il costo massimo delle consulenze (base e/o specialistiche) erogate ad ogni singolo destinatario non può superare il valore di **1.500,00 euro**.

Ciascun progetto di consulenza deve prevedere almeno un **minimo di 10 destinatari** del servizio di consulenza.

Per gli OdC privati, il massimale di spesa per singola Focus Area è così definito:

Focus Area	Limite massimo spesa ammissibile / OdC privato / F.A.
	(€)
2b	35.000,00
3a	25.000,00
4b	25.000,00
6c	15.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>

Per la presente sottomisura **non sono previsti pagamenti di anticipazioni**. Pertanto, i beneficiari dovranno avere dimostrata disponibilità economico-finanziaria non inferiore al 30% dell'importo di progetto.

### 13. Tipo di sostegno e tipologia di spese ammissibili

La spesa ammissibile è calcolata sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 del PSR – Versione Maggio 2018" ai sensi del paragrafo 1 lett. b) e paragrafo 5 lett. a) punto i) dell'art. 67 del Reg. (UE) n 1303/2013. In particolare, il valore unico UCS individuato per l'identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza è pari a **54,00 €/ora** (IVA esclusa).

Il costo unitario standard (UCS) comprende:

- la remunerazione del consulente;
- le spese di viaggio sostenute dal consulente per recarsi all'azienda/impresa del destinatario finale;
- le spese indirette/generali rappresentate dall'insieme dei costi indiretti, ovvero non attribuibili al singolo servizio di consulenza; rientrano in questa categoria le attività di coordinamento e amministrazione, le spese di manutenzione dei locali, gli affitti, ecc.

Poiché il sostegno è concesso sotto forma di contributo a copertura del 100% delle spese ammissibili, non sono ammessi progetti di consulenza che prevedono quote di partecipazione da parte dei destinatari della consulenza.

Non sono riconosciute, e quindi non sono ammesse, le spese relative ai progetti di consulenza che non rispondano ai requisiti del paragrafo 11 del presente Bando.

L'ammontare della spesa totale ammissibile per ciascun progetto di consulenza, fermo restando a quanto definito al paragrafo 12, è ricavabile dall'**Allegato 6 – Quadro economico del progetto**.

In sede di predisposizione del progetto, il richiedente indicherà le tipologie di consulenza da erogare per singolo destinatario nell'**Allegato 6**. Dette tipologie di consulenza potranno essere consultate nell'apposito **Allegato 2 – Ambiti tematici**.

Per quanto non specificatamente indicato, in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle *Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2022* e ss.mm.ii. emanate dal MiPAAF, sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni in corso di validità.

L'erogazione del sostegno economico, nei confronti del beneficiario, deve considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

### 14. IMPEGNI ED OBBLIGHI

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno i beneficiari OdC si impegnano, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del sostegno, a:

- possedere una disponibilità economico-finanziaria non inferiore al 30% dell'importo di progetto;

- realizzare la proposta progettuale in conformità al progetto approvato, secondo quanto disposto dal presente bando, nonché dagli atti in essi richiamati;
- avviare, svolgere e concludere le attività secondo tempi, contenuti e modalità della proposta approvata, nonché secondo quanto previsto dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti.
- in caso di eventi sopravvenuti e documentabili, non imputabili al soggetto attuatore, che non permettano la realizzazione dell'attività programmata, dovrà essere comunicata all'I.A. competente la predetta circostanza attraverso la procedura telematica o via PEC entro 5 giorni dalla data prevista per l'attività;
- mantenere i requisiti di ammissibilità e i requisiti del punteggio di selezione fino alla conclusione delle attività progettuali;
- rispettare gli impegni previsti dalla sottomisura 2.1, compresi i requisiti per l'accreditamento, nonché quelli afferenti ai criteri di selezione che determinano l'assegnazione del punteggio ed il riconoscimento del sostegno;
- garantire la formazione regolare e le attività di aggiornamento professionale delle figure professionali impegnate nello staff tecnico conformemente a quanto previsto all'art. 4 del DM 3 febbraio 2016;
- mantenere una o più sedi operative in Sicilia per tutto il periodo di attuazione dei servizi di consulenza;
- attivare un conto corrente dedicato, secondo le indicazioni previste dalle disposizioni attuative, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, o della presentazione della prima domanda di pagamento, su cui far transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'intervento. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'intervento fino all'erogazione dei relativi aiuti.
- evidenziare, nell'ambito di tutte le attività previste, lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte I punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e ss.mm.ii.
- comunicare, almeno 10 giorni prima della data prevista per la realizzazione delle iniziative, all'I.A. di competenza: programma dettagliato di realizzazione per l'iniziativa con la tematica trattata con indicazione di sede, data e orari di svolgimento; elenco del personale tecnico e professionale, con relativa lettera d'incarico nel caso di personale non dipendente; elenco dei prescritti nel caso di iniziative per prodotti fuori Allegato I per i quali si applica in regime *de minimis*;
- non essere beneficiari e non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
- produrre la documentazione comprovante la selezione dei destinatari;
- non inserire nell'attività prevista promozioni pubblicitarie di qualunque tipo;
- nell'esercizio dell'attività, rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013, ossia non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal soggetto che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto della U.E. o quello nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato;
- garantire e mantenere l'insussistenza di conflitti di interesse e/o di incompatibilità dei soggetti preposti all'erogazione della consulenza;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- tenere a disposizione per i controlli tutta la documentazione prodotta in relazione alle attività di consulenza espletate ed al monitoraggio dell'avanzamento del progetto di consulenza;
- comunicare all'I.A. di competenza l'elenco dei destinatari per cui è prevista la consulenza non rientrante nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE;
- trasmettere via PEC, qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta necessaria per l'attuazione del progetto, il controllo e il monitoraggio dell'intervento finanziato.

Si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii. Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza dai benefici concessi o le riduzioni graduali degli stessi come dalle griglie di riduzione ed esclusione vigenti.

## 15. CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati (*Allegato 3 – Scheda di autovalutazione*):

CRITERI DI SELEZIONE				
Principio dei criteri di selezione e punteggio max associato	Descrizione criterio		Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
QUALITÀ E COERENZA DEL PROGETTO (MAX 40 PUNTI)	Tipologia delle tematiche da trattare, oltre a quella obbligatoria di ammissibilità	Obblighi aziendali derivanti da criteri di gestione obbligatori, da buone condizioni agronomiche e ambientali, aspetti igienico-sanitari degli allevamenti zootecnici, nonché conservazione e miglioramento della qualità del suolo e difesa del territorio dal dissesto idrogeologico e dall'erosione superficiale	4	Progetto di consulenza
		Efficienza aziendale, orientamento al mercato, incremento di valore aggiunto e qualità delle produzioni, biologico e rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della Direttiva 2009/128/CE	5	
		Miglioramento delle infrastrutture e sviluppo di sistemi produttivi (artigianato, servizi, turismo, TIC)	4,5	
		Creazione, avvio e sviluppo di attività imprenditoriali agricole ed extra-agricole, in particolare per agricoltori che si insediano per la prima volta	6	
		Biodiversità animale e vegetale	2,5	
		Pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente e mantenimento della superficie agricola in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari	4	
		Misure a livello aziendale previste nel PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e/o alla promozione dell'imprenditorialità	5	
		Protezione delle acque e requisiti definiti per attuare la Direttiva 2000/60/CE	3	
	Norme di sicurezza sul lavoro e norme di sicurezza connesse all'azienda agricola	1		
	Numerosità delle tematiche da trattare	da 2 a 4 tematiche	2	Progetto di consulenza
		da 5 a 8 tematiche	4	
oltre 8 tematiche		5		

Principio dei criteri di selezione e punteggio max associato	Descrizione criterio		Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito	
METODOLOGIA PREVISTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA (MAX 27 PUNTI)	Frequenza delle prestazioni fornite presso l'azienda	da 3 a 5	2	Progetto di consulenza (n° delle prestazioni di consulenza previste per ogni contratto)	
		da 6 a 8	4		
		oltre 8	6		
	Predisposizione di materiale a supporto della consulenza (tipo linee guida tecniche e/o gestionali, schede informative, banche dati per l'elaborazione di dati tecnici ed economici dei destinatari della consulenza per la registrazione, la misurazione e il confronto delle performance produttive)	Materiale cartaceo	4	Progetto di consulenza (elenco del materiale che sarà consegnato ai destinatari)	
Materiale multimediale	3				
Collegamento della consulenza con le misure 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 e 16 del PSR		14	Progetto di consulenza – Indicazione delle altre misure del PSR collegate ai temi della consulenza e relativa descrizione		
EFFICIENZA LOGISTICA E OPERATIVA (MAX 9 PUNTI)	Integrazione del servizio offerto con l'uso di software per la consulenza specifica aziendale		2	Progetto di consulenza – Descrizione dei software previsti per integrare l'offerta formativa	
	Agenda della consulenza in cui siano dettagliati tutti i servizi offerti in situ		7	Progetto di consulenza – L'Agenda della consulenza deve essere allegata al progetto	
NUMEROSITÀ DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE COINVOLTE (MAX 3 PUNTI)	Numero delle risorse professionali specifiche per tematica	da 2 a 6	2	Progetto di consulenza – Organigramma (da allegare)	
		oltre 6	3		
ECONOMICITÀ DELL'OFFERTA DI CONSULENZA (MAX 4 PUNTI)	Riduzione del costo orario rispetto a quello stabilito per fascia professionale e tipologia		fino al 5%	Pertinenti tariffari professionali o parametri economici validati dalle PP.AA. competenti per materia	
	<i>(parametro finanziario = costo ora/consulente)</i>		oltre il 5%		4
DESTINATARI TARGET CHE, IN LINEA CON I FABBISOGNI E GLI ESITI DELL'ANALISI SWOT, SONO I BENEFICIARI DELLE ALTRE MISURE DEL PROGRAMMA (MAX 17 PUNTI)	Destinatari della consulenza afferente alle seguenti Focus Area		2b	4,5	Progetto di consulenza – Tabella di corrispondenza tra i temi della consulenza e le corrispondenti focus area N.B.: il punteggio è attribuito in modo scalare in base al contributo finanziario previsto per ciascuna F.A. alla quale contribuisce la sottomisura. Quindi, è previsto un punteggio superiore per le focus area con maggiore dotazione finanziaria. Fanno eccezione i punteggi attribuiti alle focus area 6c e 3b, aumentati in sede di CdS su suggerimento della CE in considerazione del loro rilievo per il Programma.
			3a	4	
			4b	4	
			6c	4,5	

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno bisogna conseguire un **punteggio minimo pari a 30**.

## **16. TEMPISTICA ATTIVAZIONE BANDO ED ESECUZIONE INTERVENTI**

Il termine iniziale per la presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN è il 04/04/2024 e quello finale è il 20/05/2024.

**Il progetto dovrà essere concluso entro il 30/06/2025.**

## **17. DOMANDA DI SOSTEGNO**

Le domande di sostegno (DDS) relative alla presente procedura dematerializzata, la cui attuazione avverrà in formato esclusivamente digitale, devono essere compilate e rilasciate tramite le apposite applicazioni e procedure rese disponibili dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e attingendo alle informazioni dal Fascicolo Aziendale.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo codice generato dal sistema.

### **17.1 Modalità e presentazione della DDS**

La procedura avverrà con le modalità previste dall'Organismo pagatore AGEA o per il tramite dei soggetti abilitati CAA, Professionisti iscritti ad Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione a cui il richiedente ha conferito espressa delega per la presentazione della domanda.

Non saranno prese in considerazione le DDS presentate con modalità differenti rispetto a quelle stabilite.

Le DDS dovranno essere presentate e rilasciate sul portale SIAN.

Il termine iniziale per la presentazione della DDS sul portale SIAN è il 04/04/2024 e quello finale è il 20/05//2024.

La DDS dovrà essere imputata informaticamente a: Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura – IPA competente.

Le domande mancanti della documentazione richiesta verranno ritenute irricevibili.

Tutte le successive comunicazioni inerenti alla DDS avvengono esclusivamente tramite PEC: il beneficiario, pertanto, deve obbligatoriamente indicare in domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti all'operazione.

In sede di compilazione della DDS, il richiedente deve essere in possesso di firma digitale al fine di sottoscrivere i pertinenti atti.

Inoltre, tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo deve essere caricata in piattaforma in un unico file compresso (zip / rar / 7-p) nella sezione documentazione allegata in corrispondenza dell'unica voce "*documentazione utile al perfezionamento della pratica*". Pertanto, non è previsto alcun invio a mezzo PEC.

La DDS deve:

- far riferimento ad un'unica procedura di selezione;
- avere la documentazione allegata, correttamente compilata, valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario e corrispondere a quella prevista dal bando;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento, nel rispetto dei limiti previsti;
- fare riferimento ad un progetto di consulenza per il quale il richiedente non abbia già ricevuto contributi ai sensi del Programma stesso o di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche.



La DDS si intende effettivamente presentata all'ufficio regionale competente ed all'Organismo Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di "rilasciata e protocollata". Per data di presentazione si intende la data in cui avviene il "rilascio" informatico della domanda. La data di rilascio telematico della DDS è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal sistema, nella quale è riportato il numero di protocollo Agea, e consegnata dall'utente abilitato al richiedente il sostegno. Nel caso di un cattivo funzionamento del sistema SIAN, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni attuative vigenti.

Le DDS, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809 /2014 e ss.mm.ii. e dell'art. 59, punto 6 del Reg. (UE) n. 1306/2013, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese";
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;
- meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda;
- discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la documentazione allegata.

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definire la ricevibilità e l'ammissibilità.

La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC all'I.A. competente, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento e può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del pagamento richiesto.

Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC. Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUA;A;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di DDS;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

## **17.2 Documentazione da presentare in fase di DDS**

La documentazione indicata nel presente paragrafo come essenziale per l'espletamento della fase di ricevibilità, deve essere presentata unitamente alla domanda di sostegno, pena la mancata ricevibilità della domanda.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, per le quali dovrà procedere all'aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale.

Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni, tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni dei dati rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie che intervengano, tra la data di presentazione telematica della domanda e la conclusione della fase di valutazione, non saranno tenute in considerazione ai fini dell'incremento del punteggio attribuito; al contrario, ove ne ricorrano le condizioni, potranno determinarne la diminuzione.

Alla DDS presentata sulla piattaforma SIAN deve essere allegata in formato file compresso (zip / rar / 7-p) la seguente documentazione:

**Allegato A al D.D.G. n. 1340 del 20/03/2024**

- scheda tecnica di autovalutazione del punteggio auto-attribuito sotto forma di perizia asseverata firmata digitalmente dal rappresentante legale (**Allegato 3**);
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
- copia di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante dell'OdC sottoscrittore della domanda di sostegno;
- dichiarazione del prestatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nella quale lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità indicate nel paragrafo 8, nonché:
  - ✓ di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel PSR, nelle “*disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022*” del PSR 2014-2022 e nel presente avviso;
  - ✓ di essere consapevole che il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
  - ✓ di essere un soggetto giuridico che svolge attività economica di fornitura di servizi di informazione e/o trasferimento della conoscenza, con sede legale nell'Unione Europea;
  - ✓ di disporre di scopi statutari/regolamentari/societari coerenti con gli obiettivi della Misura 2, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana; nel caso di società/associazioni/ecc., avere tra i fini statutari, quale scopo sociale, quanto previsto nella sottomisura 2.1;
  - ✓ di essere in assenza di conflitti di interesse;
  - ✓ di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o di non avere procedimenti in corso che possano determinare una delle predette situazioni;
  - ✓ essere consapevole che il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
  - ✓ di non risultare pendente a suo carico alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art 67 dello stesso D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.;
  - ✓ di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;
  - ✓ di non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Progetto di consulenza (**Allegato 1**) comprensivo della previsione di spesa (**Allegato 6**);
- Documento dimostrativo sul tipo di rapporto di lavoro per tutti i soggetti coinvolti dall'Organismo per la realizzazione del Progetto di consulenza (contratto/busta paga/copia di comunicazione obbligatoria di costituzione rapporto di lavoro, ecc.);
- Copia del certificato di abilitazione di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 14/08/2012, n. 150 per i consulenti in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, se del caso;
- Dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) (**Allegato 7 – Partita IVA e Iscrizione CCIAA**) e che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;

- documento attestante la disponibilità economico-finanziaria non inferiore al 30% dell'importo di progetto;
- ove pertinente, check-list di “*Autovalutazione e Controllo*” delle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (Versione 3.0 del 30/10/2023).

Unitamente alla domanda vanno trasmessi i seguenti Documenti allegati debitamente compilati:

- *Allegato 1 - Progetto Consulenza*
- *Allegato 2 – Ambiti tematici*
- *Allegato 3 – Scheda di autovalutazione*
- *Allegato 4 – Patto d'integrità*
- *Allegato 5 – Contratto di consulenza*
- *Allegato 6 – Quadro economico del progetto*
- *Allegato 7 – Partita IVA e Iscrizione CCIAA*
- *Allegato 8 – Pendenze giuridiche*
- *Allegato 9 – Adempimenti contributivi*
- *Allegato 10 – Impegni ed obblighi*
- *Allegato 11 – Dotazioni*
- *Allegato 12 – Schema Curriculum professionale*
- *Allegato 13 – Separatezza Attività di consulenza*
- *Allegato 14 – Consulenza PAN*
- *Modello B – Elenco personale tecnico*
- *Modello C – Elenco personale amministrativo*

## **18. VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

In relazione alla ripartizione della dotazione finanziaria suddivisa tra OdC pubblici e privati, saranno previste due graduatorie distinte. Una per gli OdC pubblici con una dotazione finanziaria di € 800.000,00, e l'altra per gli OdC privati con una dotazione finanziaria di € 200.000,00. Sulla base della disponibilità di risorse rinvenienti tali graduatorie potranno scorrere in autonomia all'interno dei propri e specifici elenchi.

All'avvio del procedimento amministrativo sarà costituito, per ogni domanda presentata, un fascicolo contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative vigenti.

### **18.1 Ricevibilità e formulazione delle graduatorie**

La fase di ricevibilità consiste nella verifica di:

- documentazione essenziale richiesta indicata al precedente paragrafo 14 nella quale è descritto e identificata l'iniziativa progettuale;
- tempi di presentazione della domanda;
- sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;

- scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di attestazione/perizia asseverata (non giurata) da parte del tecnico che ha redatto il progetto per conto dell'Ente richiedente. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno.
- documentazione attestante la disponibilità economico-finanziaria non inferiore al 30% dell'importo di progetto.

Le domande pervenute prive anche di uno solo dei documenti richiesti saranno dichiarate **irricevibili**.

Le graduatorie provvisorie regionali delle istanze ammissibili e gli elenchi regionali provvisori delle istanze non ricevibili, saranno pubblicati con valore legale nel sito [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it).

La pubblicazione sul suddetto sito assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio procedimento di esclusione per le DDS non ricevibili. Tutti gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale PSR Sicilia 2014/2022 delle graduatorie e degli elenchi provvisori, potranno richiedere all'Ufficio responsabile dell'attuazione della Sottomisura, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità.

Le richieste di riesame saranno valutate dall'Ufficio responsabile dell'attuazione della Sottomisura per la predisposizione e pubblicazione delle graduatorie regionali definitive delle istanze ammissibili con le indicazioni del punteggio/priorità attribuite, e degli elenchi regionali definitivi delle istanze non ricevibili con le motivazioni di non ricevibilità. L'inserimento nelle graduatorie definitive delle domande ammissibili non comporta per i titolari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere all'eventuale concessione del sostegno dopo la verifica delle condizioni o dei requisiti di ammissibilità e valutazione dei punteggi auto-dichiarati dal richiedente "istruttoria tecnico-amministrativa" e, comunque, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal Bando.

I risultati delle valutazioni finali saranno pubblicati con valore legale nel sito [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it). Avverso le graduatorie e gli elenchi è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

## **18.2 Istruttoria tecnico-amministrativa (ammissibilità e valutazione)**

Esclusivamente sulle DDS ammissibili e rientranti all'interno della dotazione finanziaria del Bando, sarà avviata da parte degli Ispettorati di competenza o da altro/i soggetto/i individuato/i la verifica di merito delle condizioni o dei requisiti di ammissibilità e la valutazione dei punteggi auto-dichiarati dal beneficiario ed attestati/asseverati dal tecnico progettista. Lo stesso Ispettorato comunicherà ai richiedenti l'avvio del procedimento istruttorio sulla DDS.

In particolare l'istruttoria tecnico-amministrativa riguarderà:

- la verifica dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente;
- la verifica della rispondenza degli interventi proposti agli obiettivi e alle finalità della sottomisura, le modalità di realizzazione, le tematiche trattate, i tempi di realizzazione, i requisiti dei destinatari finali secondo quanto stabilito nel presente Bando, il rispetto della ragionevolezza e congruità della spesa in relazione a quanto su esposto a proposito del calcolo della spesa massima ammissibile;
- l'assenza del doppio finanziamento;
- l'espletamento dei controlli previsti in materia di aiuti di Stato e relativa registrazione\*;
- l'analisi tecnico-economica del progetto (determinazione della spesa ammissibile);
- l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria (soccorso istruttorio);
- la verifica del punteggio sulla base dei criteri di selezione con riguardo anche al conseguimento del punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda di sostegno.

- verifica del settore di attinenza agricolo/agroalimentare (art. 42 del TFUE) e delle tematiche previste dall'avviso ed indicati nel progetto.

L'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa può confermare o meno quanto già riportato nelle graduatorie o negli elenchi definitivi già pubblicati. In assenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità dell'iniziativa progettuale o in caso di non conferma dei punteggi, l'Area 3 provvederà a pubblicare le graduatorie regionali definitive delle istanze ammissibili con indicazione dei punteggi attribuiti e a predisporre gli elenchi regionali definitivi delle istanze non ammissibili con le relative motivazioni. Gli esiti delle istanze non ammissibili saranno pubblicati con valore legale nel sito [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) avverso i quali è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel predetto sito. Le proposte relative alle domande ammissibili e finanziabili verranno inserite in appositi elenchi pubblici, disponibile on-line sul sito [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it).

*\* In base alla normativa in materia di aiuti di Stato, i beneficiari dell'aiuto de minimis previsti dalla sottomisura 2.1 sono i soggetti o le imprese che usufruiscono del servizio di consulenza (destinatari), cui va imputato di conseguenza l'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato.*

*Ogni Ispettorato competente, individuato come Ufficio Gestore del bando nell'ambito del Registro Nazionale Aiuti di Stato e limitatamente alle dds di competenza, a seguito delle opportune verifiche propedeutiche, provvederà a registrare gli aiuti individuali prima dell'emissione del decreto di concessione del sostegno.*

## **19. DOMANDA DI PAGAMENTO**

Le domande di pagamento, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) e disponibile mediante il portale SIAN.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute relative alle attività previste nella proposta progettuale ammessa a contributo.

L'ufficio preposto, nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, verifica la completezza e la validità tecnico/contabile della documentazione allegata alla domanda, nonché nel caso ricorra, il rispetto della normativa generale sugli appalti di cui al D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.

## **20. Domanda di saldo**

Entro 60 giorni continuativi dal termine per la conclusione della proposta progettuale, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo.

La richiesta di saldo oltre il suddetto termine comporta l'applicazione di penalità.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti e comunque del termine di 90 giorni dalla conclusione del progetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'applicazione delle griglie di riduzione.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata in formato file compresso (zip / rar / 7-p), oltre alla documentazione indicata al paragrafo 17.2, la seguente documentazione:

- la relazione finale, sottoscritta dal beneficiario, sulle attività svolte, che descriva in maniera esaustiva: la consulenza erogata; il numero di ore di consulenza dedicate a ciascuna attività; le soluzioni proposte ed eventualmente adottate. La relazione deve altresì motivare: eventuali variazioni nello svolgimento del servizio di consulenza rispetto a quanto indicato nella scheda di ingresso. Tale documento, rapportato al progetto di Consulenza costituisce la base per l'istruttoria della domanda di pagamento e per l'erogazione del sostegno. In ogni caso, il numero di ore di consulenza ammissibile al sostegno non supera quello riconosciuto in sede di concessione del sostegno. La relazione finale può essere accompagnata, ove pertinente, da materiale documentale, fotografico o di altra natura utile a dimostrare lo svolgimento del servizio di consulenza, è

sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza e dal destinatario della consulenza:

- scheda riepilogativa delle risorse umane impegnate, corredata dai time-sheet nominativi e periodici;
- scheda di sintesi dei risultati delle attività.

L'ufficio competente può chiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria. In sede di accertamento per il saldo, l'Amministrazione competente verifica:

- l'ammissibilità delle spese;
- la conformità delle attività realizzate agli obiettivi, ai tempi e ai modi della proposta progettuale approvata.

L'Ufficio responsabile dell'attuazione effettua i controlli finali per l'accertamento dei risultati delle attività previste all'interno della proposta progettuale, mediante la verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di saldo secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative vigenti.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati, si procederà a ridurre il punteggio iniziale per il valore pari al criterio non convalidato. La domanda di pagamento viene ammessa solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio la proposta si posiziona sempre tra le istanze finanziabili con punteggio subordinato alla concorrenza di almeno due criteri di selezione. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

## **21. VARIAZIONI DEL PROGETTO**

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Le varianti dovranno essere presentate da parte del beneficiario, attraverso le *utility* e gli appositi format presenti sul portale SIAN.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate variazioni al progetto:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede operativa dell'organismo di consulenza;
- adeguamenti tecnici alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario.

Le diverse tipologie di variazione sono soggette a distinte procedure amministrative ed a specifici adempimenti da parte dei beneficiari.

Le variazioni, inoltre, devono rispettare determinate condizioni di ammissibilità che saranno valutate, a seconda dei casi, in fase di autorizzazione della variazione o di controllo sulla relativa domanda di pagamento.

In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano diminuzioni del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando;

L'amministrazione si determinerà nei successivi 60 giorni dalla richiesta di variante. La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento del contributo afferente alla suddetta variazione, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza può essere riconosciuto il contributo, approvato in sede di istruttoria e riportato nel quadro economico di cui al provvedimento di

concessione del contributo, non interessato al progetto di variazione. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

### Cambio beneficiario

Dopo la concessione del sostegno, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Gli uffici regionali verificano, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ivi compresi i criteri di selezione), e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, a mezzo Pec, alle parti interessate. In questo caso, prima della formalizzazione del subentro, il cedente è tenuto a rendicontare le spese ammissibili sostenute durante il periodo in cui risulta titolare del provvedimento di concessione del contributo. Qualora, invece si accerti il difetto dei requisiti la Regione comunica al cessionario, a mezzo Pec, la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

### Cambio della sede

Le variazioni relative al cambio della sede del soggetto beneficiario devono essere preventivamente richieste alla struttura competente - motivando in maniera dettagliata lo spostamento - per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi propedeutici al rilascio dell'autorizzazione.

### Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto

Qualsiasi variazione al Progetto, compresa la sostituzione del personale indicato nel piano, dovrà essere previamente autorizzata dall'amministrazione regionale. Eventuali variazioni nell'elenco dei destinatari finali, saranno consentite previa richiesta formale con domanda di variante all'I.A. di competenza, a pena di decadenza del contributo, ed a seguito di una specifica istruttoria che dimostri la neutralità della variante rispetto ai criteri di selezione ed al relativo punteggio ottenuto, e rispetto agli obiettivi contenuti nel progetto. I destinatari finali che non intenderanno utilizzare il servizio di consulenza cui si sono candidati, dovranno esprimere il loro intendimento all'organismo di consulenza e all'amministrazione regionale tramite una comunicazione a mezzo PEC o raccomandata.

Per quanto riguarda eventuali variazioni dei destinatari, saranno ammesse sostituzioni in corso d'opera di destinatari dei servizi di consulenza per un massimo del 20% del numero totale. Il servizio di consulenza comunque deve essere erogato nell'ambito dello stesso percorso di consulenza. Le variazioni non possono far venir meno i requisiti di ammissibilità per i quali il progetto è stato selezionato.

## **22. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo per "cause di forza maggiore" e "circostanze eccezionali", come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014, quali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda.

Le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificate tempestivamente per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante alla Regione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’invalidità al lavoro di carattere permanente.

### **23. RECESSO-RINUCIA AGLI IMPEGNI**

Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d’intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dal sostegno e, ove previsto, il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dalle presenti disposizioni.

### **24. CONTROLLI E SANZIONI**

Gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti uffici della Regione Siciliana e dagli uffici dell’Organismo Pagatore, espletati nell’ambito del disposto del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii.

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 63 del Regolamento di applicazione UE n. 809/2014 e ss.mm.ii., in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell’aiuto, si applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata, in conformità a quanto indicato nel DM 2588 del 10 marzo 2020 e ss.mm.ii. “*Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306 /2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”, e alle vigenti griglie di riduzione/esclusione.

### **25. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ**

Ogni beneficiario deve soddisfare le condizioni riportate nell’allegato III del Reg. 808/2014 e ss.mm.ii.

In particolare mettendo in atto specifiche azioni di informazione e di pubblicità è necessario inserire sul proprio sito web una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.

In particolare sul sito e sui materiali sopracitati devono essere presenti i seguenti elementi:

- emblema dell’Unione Europea, in conformità con gli standard grafici presentati sul portale web dell’UE [http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_it.htm)
- riferimento al sostegno da parte del FEASR quale indicazione del ruolo dell’Unione con la dicitura: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;
- emblema nazionale
- emblema della Regione Siciliana;
- logo grafico identificativo del PSR 2014-2020, con la dicitura “Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020”



## **26. MONITORAGGIO**

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

## **27. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022” approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Infine i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito delle presenti Disposizioni, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

Il presente Bando della Sottomisura 2.1 sarà pubblicato nel sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/2020 [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) e un avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20/03/2024

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**Dario Cartabellotta**

*(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n.39 del 12/02/1993)*